

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2081

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CANCELLIERI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012

Presentato il 12 febbraio 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia disciplina la collaborazione tra i due Paesi per prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine organizzato transnazionale e sul terrorismo.

L'intesa si pone come obiettivo quello di creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia sotto il profilo sia strategico che operativo,

consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi.

Inoltre, essa si inserisce in un contesto internazionale che richiede sempre più attenzione sulla necessità di collaborazioni più strette per il contrasto del crimine organizzato transnazionale e del terrorismo e per garantire la sicurezza e il benessere della comunità internazionale.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia per

il contrasto del crimine organizzato transnazionale e del terrorismo, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, dagli obblighi internazionali, tra i quali quelli discendenti a carico dell'Italia dalla partecipazione all'Unione europea e dalle disposizioni contenute nell'intesa stessa. Il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei, ricalca nei contenuti altre recenti intese della stessa natura quale, ad esempio, quella conclusa con l'Armenia il 23 aprile 2010 ed entrata in vigore il successivo 25 ottobre.

L'Accordo specifica innanzitutto l'obiettivo, ossia la collaborazione per prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine (articolo 2), e individua le autorità competenti (articolo 1) preposte all'applicazione dello stesso, che sono:

per la Repubblica italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

per la Repubblica del Sud Africa, il Dipartimento di polizia.

L'Accordo sancisce, quindi, i principali settori nei quali la cooperazione di polizia si renderà operativa; in particolare, il contrasto del crimine organizzato transnazionale, del traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope e loro precursori, della tratta di esseri umani e del traffico di migranti, del traffico illegale di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare radioattivo e tossico, nonché del terrorismo internazionale. L'elencazione non ha il carattere della esaustività, ma costituisce solo una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità organizzata transnazionale. Sancisce inoltre la collaborazione in tema di gestione del pubblico

e della sicurezza in occasione di grandi eventi (articolo 2).

Seguono le disposizioni che definiscono le modalità della cooperazione, quali lo scambio delle informazioni sui reati e sulle organizzazioni criminali, sulle loro strutture e sui loro *modi operandi*, sulle tecniche investigative utilizzate per il contrasto, tra le quali le speciali tecniche investigative delle consegne controllate, delle operazioni sotto copertura e di sorveglianza, nonché sui metodi impiegati per il controllo delle frontiere e documentale. Lo scambio delle informazioni riguarda altresì gli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, compresa l'analisi della minaccia criminale, e la formazione di funzionari di polizia (articolo 3).

L'Accordo indica le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, individuandone i requisiti formali e sostanziali (articoli 4 e 6), il rifiuto (articolo 5), con particolare attenzione alla protezione dei dati personali (articolo 7).

Sono poi sancite la possibilità di effettuare riunioni e consultazioni per valutare l'esecuzione dell'Accordo (articolo 8) e le modalità di ripartizione, tra i due Paesi, dei relativi oneri finanziari occorrenti (articolo 9).

La lingua di lavoro da utilizzare nell'ambito della cooperazione prevista dall'intesa è la lingua inglese (articolo 10).

L'Accordo prevede, infine, sia disposizioni per la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'atto, da risolversi in via amichevole, attraverso i canali diplomatici, con consultazioni negoziali (articolo 11), sia le procedure per l'entrata in vigore, per la cessazione e per l'adozione di emendamenti (articolo 12).

L'atto internazionale resta in vigore fino a quando una delle Parti non notifichi all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici, con almeno sei mesi di anticipo, la propria volontà di porvi fine.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2003, n. 196,
e successive modificazioni)

L'attuazione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sottoindicati articoli.

ART. 3.

Lo scambio informativo relativamente alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *i)* e *f)* dell'articolo 3 dell'Accordo può essere gestito in modo ordinario tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) che risultano essere attivi nell'arco delle 24 ore, sette giorni su sette, operativi in base alla legislazione vigente. Lo scambio informativo relativo alla lettera *g)* dello stesso articolo 3, nonché alle modalità di cooperazione correlate per l'attuazione della collaborazione sancita nell'articolo 2, comma 3, avverrà con sistemi di comunicazione ordinaria a disposizione delle competenti direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in base alla legislazione vigente.

In attuazione della lettera *d)* dello stesso articolo 3 in materia di scambio di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e sulla loro analisi si prevede l'organizzazione di una riunione in Italia della durata di quattro giorni per due persone con i seguenti oneri (il calcolo si basa sul criterio di ripartizione delle spese di cui all'articolo 9, comma 2, e quindi non si applica la prassi internazionale prevista per gli scambi):

oneri vitto (euro 14 a persona, presso mensa, per 3 giorni più la cena relativa al giorno di arrivo pari a euro 25 a persona)	euro 134
<i>coffee break</i> per 6 persone	euro 100
colazioni di lavoro per 6 persone	euro 400
Totale	euro 634

Inoltre si prevede l'invio in missione di una delegazione italiana a Città del Capo per la durata di quattro giorni, composta da due unità di personale di cui una con qualifica dirigenziale e una con qualifica direttiva o equiparati ai gradi delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che comporta i seguenti oneri:

a) calcolo della diaria giornaliera: tab. b Sud Africa (gruppo III) euro 116,34; ridotta del 20 per cento euro 93,07; ridotta di un terzo euro 62,04; oneri giornalieri (62,04-51,65) euro 10,39; lordizzazione eccedenza di 51,65 (10,39x1.58) euro 16,42; ritenute (32,70 per cento

della quota lordizzata) euro 5,37; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 67,42;

b) calcolo della diaria giornaliera: tab. b Sud Africa (gruppo IV) euro 111,57; ridotta del 20 per cento euro 89,25; ridotta di un terzo euro 59,50; oneri giornalieri (59,50-51,65) euro 7,85; lordizzazione eccedenza di 51,65 (7,85x1.58) euro 12,40; ritenute (32,70 per cento della quota lordizzata) euro 4,05; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 63,56:

albergo (3 notti x 2 x 120)	euro 720,00
diaria giornaliera (67,42 x 4 gg)	euro 269,70
diaria giornaliera (63,56 x 4 gg)	euro 254,30
biglietti aerei A/R	euro 3.500,00
maggiorazione 5 per cento biglietti aerei	euro 175,00
Totale	euro 4.919,00

L'adozione di misure (lettera *e*) dell'articolo 3) necessarie a coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative si concretizza mediante l'invio in missione una volta l'anno a Città del Capo di due unità di personale direttivo della Polizia di Stato o equiparato delle Forze di polizia ad ordinamento militare per cinque giorni con i seguenti oneri:

calcolo della diaria giornaliera: tab. b Sud Africa (gruppo IV) euro 111,57; ridotta del 20 per cento euro 89,25; ridotta di un terzo euro 59,50; oneri giornalieri (59,50-51,65) euro 7,85; lordizzazione eccedenza di 51,65 (7,85x1.58) euro 12,40; ritenute (32,70 per cento della quota lordizzata) euro 4,05; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 63,56:

albergo (4 notti x 2 x 120)	euro 960,00
diaria giornaliera (63,56 x 2 x 5 gg)	euro 635,60
biglietti aerei A/R	euro 3.500,00
maggiorazione 5 per cento biglietti aerei	euro 175,00
Totale	euro 5.270,60

Ai fini dell'applicazione delle misure di cui sopra non si prevede l'accoglienza di personale appartenente alle Forze di polizia sudafricane.

ART. 5.

Il comma 2 dell'articolo 5 è una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di richieste eccessivamente onerose o non previste e straordinarie, il rifiuto di assistenza.

ART. 8.

Le parti prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni per valutare i progressi, analizzare e migliorare la cooperazione. Si prevedono due riunioni l'anno che si terranno una in Italia e una in Sud Africa. La delegazione italiana sarà formata da tre componenti con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di tre giorni. La riunione a Città del Capo avrà i seguenti oneri:

delegazione italiana inviata in Sud Africa:

albergo (2 notti 3x120)	euro 720,00
diaria giornaliera (67,42x3x3gg)	euro 606,80
biglietti aerei A/R	euro 5.250,00
maggiorazione 5 per cento biglietti aerei	262,50
Totale	euro 6.839,30

La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di tre delegati per tre giorni, avrà i seguenti oneri:

oneri vitto (euro 14 a persona presso la mensa per 2 giorni più la cena relativa al giorno di arrivo pari a euro 25 a persona)	euro 159
coffee break per 6 persone (tre italiani e tre ospiti)	euro 100
colazioni di lavoro per 6 persone	euro 400
Totale	euro 659

ART. 9.

L'articolo 9 è una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di spese notevoli e straordinarie, di stabilire condizioni al fine di non corrispondere spese ulteriori rispetto a quanto stabilito nella relazione tecnica (eventualmente effettuando anche compensazioni delle voci di costo tali da lasciare invariati i saldi di finanza pubblica).

ART. 11.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 11 in tema di composizione di eventuali controversie, si precisa che non derivano nuove o maggiori spese.

Oneri complessivi dell'accordo

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 18.321,90, in cifra tonda 18.322 a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri di cui al presente accordo relativi al numero degli esperti e dei funzionari, alle riunioni, ai corsi e alla loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del predetto accordo.

Ogni attività prevista dal presente accordo, e non quantificata in termini di costi, verrà eseguita con i mezzi ordinari a disposizione dell'Amministrazione senza comportare ulteriori oneri che possano variare i saldi di finanza pubblica.

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di sicurezza

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Amministrazione competente

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero Affari Esteri

C) TIPOLOGIA DELL' ATTO

	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	X
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	
Schema D.P.R.	

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

Articolo	Comma
3	lettere d, e
8	



PER LA COPERTURA:

Articolo	Comma

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

Articolo	Comma

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	NO
	x



SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo 3 lettera d

Le parti concordano che per lo scambio di informazioni sugli stupefacenti si organizzeranno due riunioni una in Italia ed una in Sud Africa

A) Descrizione sintetica dell'articolo 3 lettera e

Al fine di coordinare le tecniche investigative si prevede l'invio in missione di funzionari della polizia italiana in Sud Africa

A) Descrizione sintetica dell'articolo 8

Al fine di attuare la cooperazione le parti si impegnano ad organizzare incontri e scambio di esperienze.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO X
----	------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

diaria di missione all'estero - applicazione del decreto 13 gennaio 2003 del MEF e delle leggi indicate in appendice - biglietti aerei e pernottamento sulla base dei prezzi tipo vigenti

C. 2)

Metodologia di calcolo

calcoli logico - matematici secondo gli elementi in possesso dell'Amministrazione

e/o

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed



SEZIONE II
TABELLA 1bis

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ART.....COMMA.....

Effetti finanziari a carico dello Stato:

	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5		Anno 6		Anno 7		Anno 8		Anno 9		Anno 10		TOTALE	
	C/corr.	C/capit.	C/corr.	C/capit.	C/corr.	C/capit.	C/corr.	C/capit.	C/corr.	C/capit.	C/corr.	C/capit.	C/corr.	C/capit.	C/corr.	C/capit.	C/corr.	C/capit.	C/corr.	C/capit.		
TOTALE a carico dello Stato																						



Tabella 2 bis
RIEPIOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Articolo Contabile.....	Anno 1			Anno 2			Anno 3			Anno 4			Anno 5		
	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.
	Annuale	Perm.	L.I. Annuale	L.I. Annuale	Perm.	L.I. Annuale	L.I. Annuale	Perm.	L.I. Annuale	L.I. Annuale	Perm.	L.I. Annuale	L.I. Annuale	Perm.	L.I. Annuale
Totale effetti finanz. negativi															
Totale effetti finanz. positivi															
Totale generale effetti finanz. negativi															
Totale generale effetti finanz. positivi															

Articolo Contabile.....	Anno 6			Anno 7			Anno 8			Anno 9			Anno 10		
	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.
	Annuale	Perm.	L.I. Annuale	L.I. Annuale	Perm.	L.I. Annuale	L.I. Annuale	Perm.	L.I. Annuale	L.I. Annuale	Perm.	L.I. Annuale	L.I. Annuale	Perm.	L.I. Annuale
Totale effetti finanz. negativi															
Totale effetti finanz. positivi															
Totale generale effetti finanz. negativi															
Totale generale effetti finanz. positivi															

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.



**SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	18.322,00	18.322,00	18.322,00

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
--	-----------	-----------	-----------

Tabella A

Ministero Affari Esteri	18.322,00	18.322,00	18.322,00
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			

Tabella B

Ministero XYZ			
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			
Totale	18.322,00	18.322,00	18.322,00

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3

Totale riduzione autorizzazioni di spesa					
---	--	--	--	--	--

C) Nuove o maggiori entrate

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3

Totale Nuove o maggiori entrate					
--	--	--	--	--	--

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	18.322,00	18.322,00	18.322,00
---------------------------------	-----------	-----------	-----------



**PER GLI ONERI A CARICO DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
--	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

•			
•			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minori spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
--------------------------	--	--	--



SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Tale sezione va compilata a cura dell'Amministrazione proponente, ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Descrizione sintetica

La previsione di spesa è soggetta alle oscillazioni derivanti da eventuali aumenti delle diarie di missione, nonché dei costi delle docenze e delle spese connesse all'organizzazione dei corsi.



SEZIONE V

EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compiata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore			
Indebitamento netto			

Note:

--

TIMBRO DI VERIFICA DELLA
RELAZIONE TECNICA, DATA E FIRMA
DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO
STATO

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'Accordo, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza tra le autorità di polizia dei due Paesi, al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale.

Tra gli obiettivi che l'Accordo persegue, quello di realizzare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo in un contesto internazionale estremamente delicato.

La collaborazione tra i due Paesi è fondamentale per l'adozione di strategie finalizzate a garantire la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale. Il Sud Africa riveste un ruolo determinante sul piano regionale e, nel dicembre 2010, è stato inserito nel *forum* dei Paesi che costituiscono il « gruppo » delle principali potenze economiche emergenti (Paesi « BRICs »), ovvero quei Paesi che hanno capacità e risorse per divenire potenze regionali o globali. Il mutamento dello scenario internazionale e la creazione di nuovi poli regionali, insieme allo sviluppo di nuove relazioni ed economie internazionali, attirano gli investimenti economico-finanziari e con essi anche le attenzioni della criminalità organizzata transnazionale. Di qui la necessità di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza per consentire lo sviluppo di una analisi del rischio più accurata e di attuare un'efficace azione preventiva per il contrasto sia al crimine organizzato transnazionale sia al terrorismo internazionale.

L'Accordo pertanto tende a rafforzare una cooperazione bilaterale di polizia per il contrasto al crimine transnazionale e al terrorismo, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi.

Al fine di conseguire i predetti obiettivi, le Parti si impegnano a cooperare attraverso lo scambio di informazioni, l'adozione di speciali tecniche investigative, la formazione di funzionari di polizia e altre attività finalizzate ad individuare mirate strategie di intervento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia.

Più nello specifico si richiama:

il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente il testo unico delle leggi in materia di disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

la legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 ».

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (accordo che comporta oneri alle finanze per la Repubblica italiana), è necessaria una legge di autorizzazione alla ratifica.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *d)* e *h)* della Costituzione, e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo non confligge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che sussistano giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE 2. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, riservata alle competenze nazionali.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono in corso procedure di infrazione in materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni sulle sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, nella Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla Cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché nella Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale – firmata a Palermo dalla Repubblica italiana il 12 dicembre 2000 e dalla Repubblica del Sud Africa il 14 dicembre 2000 – e nei Protocolli aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria, la tratta di persone, in particolare donne e bambini, e la produzione illecita di armi, loro parti, componenti e munizioni. Tiene, altresì, conto delle disposizioni contenute nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nelle Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite. I citati atti internazionali sono richiamati nel preambolo dell'Accordo.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare al riguardo.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia sono stipulate anche da altri Stati membri.

PARTE 3. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, clausola di salvaguardia, entro la quale devono muoversi tutte le attività previste nell'intesa.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sussistenti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sussistenti.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistenti.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti normativi attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I: CONTESTO E OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il mutamento dello scenario internazionale e la creazione di nuovi poli regionali favoriscono lo sviluppo di nuove relazioni tra Stati e di nuove politiche economiche internazionali. Il Sud Africa si inserisce all'interno di un'area strategica di significativa rilevanza e si caratterizza quale Paese emergente nel polo regionale, attirando a sé gli investimenti economici e finanziari e insieme ad essi le attenzioni della criminalità organizzata transnazionale. Pertanto, la valutazione e l'analisi del rischio dello sviluppo di fenomeni criminali transnazionali, compreso il terrorismo internazionale, impongono per gli Stati l'individuazione di efficaci misure di prevenzione e di controllo in materia di sicurezza.

L'assenza di intese bilaterali in materia di sicurezza tra l'Italia e il Sud Africa ha determinato la necessità di stipulare un Accordo per regolamentare la cooperazione di polizia e rafforzare i rapporti di collaborazione tra gli omologhi organismi impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione di polizia per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale, da tempo avviata tra i due Paesi, e rendere la stessa più aderente alle attuali esigenze di sicurezza, favorendo l'apertura per lo sviluppo, nell'ambito delle relazioni bilaterali italo-sudafricane, di nuove prospettive di collaborazione con il Sud Africa e con altri Paesi in un'area geografica di particolare interesse strategico.

Ulteriore obiettivo è quello anche di fornire uno scambio formativo — professionale tra i due Paesi, valorizzando le esperienze specifiche a vantaggio della qualità investigativa delle rispettive Forze di polizia.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Nell'Accordo sono disciplinate le modalità di attuazione della collaborazione, che prevedono, tra le altre, quali forme applicative, lo

scambio delle informazioni, lo scambio di esperti, l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione di speciali tecniche investigative e le attività di formazione.

Le richieste di assistenza costituiranno gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'Accordo persegue. In particolare, tale verifica verrà effettuata durante le consultazioni periodiche tra i rappresentati delle autorità competenti all'applicazione dell'Accordo.

Come ulteriore indicatore si potrà anche considerare l'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'Accordo sono le amministrazioni e le strutture nazionali, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione e operanti nei settori in esame.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati per la definizione di un accordo di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa hanno avuto inizio nel mese di giugno 2007, a seguito dell'incontro dei Ministri dell'interno dei due Paesi. In tale circostanza le autorità sudafricane rappresentarono la necessità di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza con l'Italia. I negoziati sono stati condotti da rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza e da rappresentanti delle autorità di polizia sudafricane, attraverso un primo incontro, tenutosi a Pretoria nel febbraio 2008, e, successivamente, attraverso i canali diplomatici.

Il testo condiviso, di cooperazione di polizia, è stato successivamente firmato a Cape Town il 17 aprile 2012, in occasione della visita del Ministro dell'interno *pro tempore* in Sud Africa.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

È stata valutata l'opzione zero, ma non è stata ritenuta congrua, in quanto l'Accordo intende favorire la cooperazione tra i due Paesi al fine di rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità, non esistendo, attualmente, accordi simili tra l'Italia e il Sud Africa.

SEZIONE IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative alla stipula dell'Accordo, in quanto, pur non esistendo altri accordi di analoghi contenuti

con il Sud Africa, esso ricalca accordi stipulati con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la netta diminuzione dei reati connessi alla criminalità organizzata transnazionale. La stipula dell'Accordo è stata pertanto ritenuta la soluzione ottimale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA
PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI
E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

A) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli organismi dei due Paesi destinatari dell'Accordo, preposti al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale, in quanto viene definito un quadro giuridico più adeguato per le finalità del Trattato, quale cornice entro la quale viene svolta la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza. Presenta, altresì, vantaggi per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, in relazione alle finalità dell'Accordo, connesse al rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale.

B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione dell'atto internazionale. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti

rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, quantificati in euro 18.322 a decorrere dal 2014, sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio, che attiene prioritariamente alla materia di sicurezza pubblica, potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale.

SEZIONE VII: MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono:

per la Repubblica italiana, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;

per la Repubblica del Sud Africa, il Dipartimento di polizia.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e pubblicità e, comunque, allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti *web* delle amministrazioni coinvolte.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri uffici interessati, sia sullo scambio delle informazioni sia sulle attività espletate.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'Accordo consente ad entrambi i Paesi la possibilità di respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nel trattato, qualora queste possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero dell'interno, si procederà alla relazione della verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione delle consultazioni periodiche bilaterali e della verifica delle effettive richieste di assistenza, svolte dai rappresentanti delle autorità competenti dei due Paesi per l'applicazione dell'Accordo, nonché degli eventuali risultati conseguiti in sede di attività di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata nelle sue varie forme.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 18.322 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifi-

chino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL SUD AFRICA
IN MATERIA DI
COOPERAZIONE DI POLIZIA

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa (di seguito denominate congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte");

CONSAPEVOLI delle ripercussioni negative che il crimine ha sull'ordine e la sicurezza pubblica nonché sul benessere dei propri cittadini;

RICONOSCENDO la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale fra le autorità di polizia nella lotta contro la criminalità ed il terrorismo;

RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di Cooperazione Internazionale nella Lotta contro il Crimine Organizzato nonché le Convenzioni sulle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale ed i Protocolli Aggiuntivi contro il Traffico di Migranti per Terra, Mare o Aria e la Tratta di Persone, in particolare Donne e Bambini, il Protocollo Contro la Produzione Illecita ed il Traffico di Armi, loro Parti, Componenti e Munizioni, firmata rispettivamente a Palermo dalla Repubblica Italiana il 12 dicembre 2000 e dalla Repubblica del Sud Africa il 14 dicembre 2000, nonché le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il Terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite;

NEL RISPETTO del principio di sovranità ed uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti fra i due paesi;

CONCORDANO quanto segue:

Articolo 1

AUTORITA' COMPETENTI ED OBBLIGO A COOPERARE

- (1) Le autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:



- (a) per il Governo della Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, e
- (b) per il Governo della Repubblica del Sud Africa, il Dipartimento di Polizia.
- (2) Le Parti collaborano in conformità alle disposizioni del presente Accordo, operando nell'ambito della propria giurisdizione e nel rispetto dei propri obblighi internazionali e della legislazione nazionale in vigore nei rispettivi paesi. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all'Italia dalla partecipazione all'Unione Europea.

Articolo 2

SETTORI DI COOPERAZIONE

- (1) Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri mezzi, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue:
- (a) crimine organizzato transnazionale;
- (b) produzione illecita, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
- (c) tratta di persone e traffico di migranti; e
- (d) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico.
- (2) Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformità alla legislazione nazionale in vigore nei propri paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all'Italia dalla partecipazione all'Unione Europea.



- (3) Le Parti collaborano e si forniscono reciproca assistenza e supporto, conformemente a quanto eventualmente concordato, in tema di gestione del pubblico e della sicurezza in occasione di grandi eventi.

Articolo 3

MODALITA' DELLA COOPERAZIONE

Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'Articolo 2 ed in conformità alla legislazione nazionale vigente nei propri paesi, collaborano tramite:

- (a) lo scambio di informazioni sui reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, strutture e contatti, che rivestono un reciproco interesse;
- (b) lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale;
- (c) lo scambio di informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia e sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità;
- (d) lo scambio di informazioni su nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e la loro analisi;
- (e) l'adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sottocopertura e di sorveglianza;
- (f) lo scambio di informazioni sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di persone attraverso le frontiere;
- (g) lo scambio di informazioni sui passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi;



- (h) l'esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 4; e
- (i) lo scambio di altre informazioni che l'Autorità Competente di una Parte ritenga siano di interesse per l'Autorità dell'altra Parte.

Articolo 4

RICHIESTE DI ASSISTENZA

- (1) La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avrà luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorità competente interessata o su iniziativa dell'Autorità competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorità competente.
- (2) Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.
- (3) In caso di dubbio sull'autenticità o il contenuto della richiesta, può essere richiesta un'ulteriore conferma.
- (4) Le richieste di assistenza contengono:
- (a) il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;
 - (b) informazioni dettagliate sul caso;
 - (c) lo scopo ed i motivi della richiesta;
 - (d) una descrizione dell'assistenza richiesta; e



- (e) qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.

Articolo 5

RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

- (1) L'assistenza prevista nel presente Accordo può essere respinta totalmente o in parte se l'Autorità competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato o ritenga che sia in contrasto con la legislazione nazionale vigente nel proprio paese o con i propri obblighi internazionali.
- (2) L'assistenza può essere altresì rifiutata se l'esecuzione della richiesta comporta un peso eccessivo per le risorse dell'Autorità competente richiesta.
- (3) Qualora possibile, l'Autorità competente richiesta, prima di prendere una decisione sul rifiuto dell'assistenza richiesta nell'ambito del presente Accordo, si consulta con l'Autorità competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza può essere fornita a determinate condizioni imposte dall'Autorità competente richiesta. Qualora l'Autorità competente richiedente accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, essa dovrà ottemperare a dette condizioni.
- (4) L'Autorità competente richiedente riceve notifica scritta sul totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta insieme ad una descrizione dei motivi di tale rifiuto.

Articolo 6

ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

- (1) L'Autorità Competente richiesta adotta tutte le misure necessarie per garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste.



- (2) L'Autorità Competente richiedente viene informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisca l'esecuzione della richiesta o ne causi un ritardo considerevole.
- (3) Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorità Competente richiedente, quest'ultima provvede a darne immediata notifica all'Autorità Competente richiedente.
- (4) L'Autorità Competente richiesta può chiedere tutte le informazioni che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.
- (5) Al ricevimento della richiesta effettuata dall'Autorità Competente ricevente, l'Autorità Competente richiesta prende tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza del fatto che la richiesta è stata presentata, del suo contenuto, dei documenti ad essa allegati nonché del fatto che si provvederà a fornire assistenza. Qualora non sia possibile mantenere la riservatezza della richiesta nel corso della sua esecuzione, l'Autorità Competente richiesta ne informa l'Autorità Competente richiedente, la quale potrà quindi decidere se è accettabile eseguire la richiesta a tali condizioni.
- (6) L'Autorità Competente richiesta informa al più presto l'Autorità Competente richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.

Articolo 7

LIMITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI

- (1) Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali sui diritti umani.



- (2) I dati personali e le informazioni sensibili scambiati fra le Parti godono della stessa tutela garantita ai dati nazionali, conformemente al diritto interno delle Parti relativo ai dati ed alle informazioni.
- (3) Ciascuna Autorità Competente garantisce la riservatezza delle informazioni e dei documenti pervenuti dall'altra Autorità Competente.
- (4) Senza il consenso dell'Autorità competente che li fornisce, le informazioni ed i documenti pervenuti conformemente al presente Accordo non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti.
- (5) Le informazioni ed i documenti forniti da un'Autorità Competente conformemente al presente Accordo non possono essere divulgati a terzi se non previo consenso dell'Autorità Competente che li fornisce.

Articolo 8

RIUNIONI E CONSULTAZIONI

- (1) Per agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorità Competenti possono, qualora necessario, organizzare riunioni e consultazioni bilaterali al fine di valutare i progressi fatti ai sensi del presente Accordo, nonché discutere e approfondire la cooperazione.
- (2) Le riunioni si svolgono aternativamente in Italia e in Sudafrica.

Articolo 9

SPESE

- (1) Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte Richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta comporta spese notevoli o straordinarie, le Parti si



consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese.

- (2) Salvo diverso accordo, i costi della riunione sono sostenuti dalla Parte Ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte Inviante.

Articolo 10

LINGUA

Nel corso della cooperazione ai sensi del presente Accordo, le Autorità Competenti usano la lingua inglese come mezzo di comunicazione.

Articolo 11

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra le Parti che derivi dall'interpretazione o attuazione del presente Accordo viene composta amichevolmente mediante consultazioni e negoziati attraverso i canali diplomatici.

Articolo 12

ENTRATA IN VIGORE, CESSAZIONE ED EMENDAMENTI

- (1) Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti notificano l'una all'altra per iscritto, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto completamento delle rispettive procedure costituzionali e delle altre procedure di legge interne. La data dell'entrata in vigore è quella dell'ultima notifica.


Il presente Accordo resta in vigore fino a che una delle Parti dichiara la propria volontà di porvi fine, notificandola attraverso i canali diplomatici all'altra Parte con un preavviso scritto di sei (6) mesi.




(3) Il presente Accordo può essere emendato con il reciproco consenso delle Parti.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

FATTO a Cape Town il giorno 17..... di aprile..... dell'anno
2012.....



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL SUD AFRICA

